

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 aprile 2022, n. 119  
**Stella srl - RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di n. 77 pl tipo A denominata "Palazzo Mariano" - CONFERMA AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii. e RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi**

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;  
**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;  
**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;  
**Vista** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;  
**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";  
**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";  
**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;  
**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "*Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "*Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)*", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "*1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura. 3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale. 4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2. 5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione*

alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica. 6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa"

- all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. L e strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accREDITAMENTO istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accREDITAMENTO istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO istituzionale.3. Ai fini della concessione dell'accREDITAMENTO, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale. 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale

(RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti” (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le RSA ex RR 3/2005.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede

-all’art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:

“3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all’esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale; b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all’esercizio; c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.; d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa “Casa della Divina provvidenza”; e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento; g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60- ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio; h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”

-art 10 comma 3 (Fabbisogno per l’accreditamento), che:

“3. Nell’ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; c) i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento; d) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel limite massimo dei posti letto contrattualizzati; e) i posti letto di RSA pubblici e di RSSA pubblici previsti in atti di programmazione regionale; f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di Aziende Pubbliche per i servizi alle persona (ASP) ai sensi dell’art. 62 della L.R. n. 67/2017”

-all’art. 12.2 commi da 1 a 3, che “Norme transitorie per le Rsa ex r.r. 3/2005 e per le Rssa ex art. 66 r.r. 4/2007 e smi contrattualizzate con le aa.ss.11” che

“1. Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell’art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento. 2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell’atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione). 3. A far data dall’approvazione del piano

di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione. 4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo. 5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. (omissis)".

Pertanto, ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2.1) PER LE RSA EX R.R. N. 3/2005 R.R. 3/2005 SEZIONE D.05. - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio al R.R. n. 8/2002

3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA

- 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA

- 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA

- 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA

- 7.3.1 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo A per persone anziane

- 7.3.2 Requisiti specifici organizzativi per RSA estensiva - nucleo di assistenza residenziale estensiva di tipo B per persone affette da demenza

- 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane

- 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Il RR 16 del 2019 all'art. 2, commi 2 e 4 prevede:

"2. I Manuali di Accreditamento si applicano alle strutture già accreditate e a quelle per le quali è stata presentata istanza di accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 24 e ss., legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il semestre successivo a tale data, nei seguenti tempi e modi:

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, limitatamente alle evidenze previste per la prima fase di "Plan";

b) entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle per la fase precedente, limitatamente alle evidenze previste per la seconda fase di "Do";

c) entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, oltre a quelle previste per le fasi precedenti, anche le evidenze previste per la terza e quarta fase di "Check" e di "Act" (tutte).

Il possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento deve essere attestato dal legale rappresentante della struttura mediante la presentazione entro le scadenze sopra indicate, alla sezione regionale competente ed all'organismo tecnicamente accreditante (OTA), di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da una griglia di autovalutazione debitamente compilata e firmata. (omissis) 4.



*Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 e 3, costituiscono atto preliminare alle verifiche del possesso dei requisiti stabiliti dai Manuali di accreditamento da parte dell'OTA da eseguirsi sulla base del programma di cui all'articolo 3, comma 3 o su apposito incarico della sezione regionale competente nell'ambito del procedimento di accreditamento ai sensi dell'articolo 24 e ss. legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i.. 5. Il possesso dei requisiti, attestato alle scadenze stabilite dai commi 2 e 3, costituisce, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., condizione necessaria al mantenimento dell'accredimento, pena revoca-decadenza ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lett. b) della medesima legge".*

Con Determinazione Dirigenziale n. 405 del 29/11/2018 questa Sezione rilasciava alla Stella srl, con sede legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, l'autorizzazione all'esercizio per una Rsa ex RR 3 del 2005 e s.m.i. Sezione D05, con dotazione di n. 77 pl in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n. 1, denominata "Palazzo Mariano".

Con successiva Determinazione n. 151 del 1 luglio 2019 questa Sezione rilasciava alla Stella srl l'accredimento istituzionale per n. 77 pl di cui all'atto autorizzativo.

In data 30/01/2020 la Stella srl sottoscriveva ai sensi dell'art 12.2 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 preintesa per la conversione dei posti

Con pec del 07/02/2020, la Stella srl trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento allegandovi:

- ✓ Nota del Comune di Canosa di Puglia Prot. n. 23305 del 11/06/2018;
- ✓ Autorizzazione alla realizzazione prot. n. 1887 del 16/01/2018;
- ✓ Permesso a costruire;
- ✓ Certificato di agibilità;
- ✓ Certificato di prevenzione incendi;
- ✓ Precedente atto di autorizzazione al funzionamento (DD. 405 del 29/11/2018);
- ✓ DD n. 151 del 01/07/2019 ad oggetto "Accreditamento istituzionale ex art 24 LR 9/2017 di una Residenza sanitaria assistenziale (RSA) ex RR 3/2005 e smi Sezione D05 con dotazione di n. 77 (56 pl + 21 pl) in Canosa di Puglia alla Via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano" della Stella srl";
- ✓ Planimetrie della struttura e relazione tecnica asseverata;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il precedente atto di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente: a) il possesso dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal RR 4 del 2019 e dal RR 3 del 2005 per i requisiti strutturali b) l'affidamento della responsabilità sanitaria , c) il numero e le qualifiche del personale in organico nella struttura;
- ✓ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente: a) l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'art. 9, comma 5, L.R. n. 9/2017 e s.m.i. b) l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del titolare e, nel caso di società e persone giuridiche, del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ✓ Griglie di autovalutazione relative alla Fase Plan delle strutture di assistenza extraospedaliera ex RR 16 del 2019 – Allegato B sezione 1;
- ✓ Griglie di autovalutazione Requisiti specifici per la fase plan delle strutture per anziani – Allegato B sezione 2 A.

Con pec del 07/02/2020 la Stella srl inoltrava altresì dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata dalle griglie di autovalutazione requisiti comuni e specifici per la fase di plan delle strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera, ex Reg. Reg. N. 16/2019 - Allegato B - Sezione 1 e 2;

Con Determinazione n. 147 del 24 giugno 2020 questa Sezione procedeva ad annullare d'ufficio, ai sensi dell'art.

21-nonies, L. n. 241/1990, la determinazione dirigenziale regionale n. 151 del 01/07/2019 avente ad oggetto: "Accreditamento istituzionale, ex art. 24, L.R. n. 9/2017, di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), ex R.R. 3/2005 e s.m.i. Sezione D.05 con dotazione di n. 77 (n. 56 p.l. + n. 21 p.l.), in Canosa di Puglia alla via San Leucio 1, denominata "Palazzo Mariano" della Stella s.r.l.", in quanto adottata in violazione della sospensione dei nuovi accreditamenti prevista dell'art. 3, comma 32, L.R. n. 40/2007. Tale ultimo provvedimento, non ha inciso sulla procedura di conversione dei 77 posti letto di RSA ex RR 3/2005 nei nuovi posti di cui al RR 4/2019, in quanto anche a seguito dell'annullamento dell'accREDITamento la Stella srl ha conservato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Infatti, secondo il RR n. 4/2019, art. 10 comma 3 (Fabbisogno per l'accREDITamento):

*"3. Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: a) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) i posti letto di RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento; .....*"

L'annullamento dell'accREDITamento in capo alla Stella srl, avvenuto con DD n. 147 del 24/06/2020, non ha invalidato il verbale di preintesa sottoscritto in data 30/01/2020 ai sensi dell'art 12.2 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 in quanto i presupposti normativi alla base del contenuto del verbale e le previsioni a cui hanno convenuto le parti sottoscrittrici rimangono gli stessi.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione approvava il piano di conversione dei posti letto/posti a seguito della sottoscrizione delle preintese di cui all'art. 12 del RR n. 4/2019 e del RR n. 5/2019 di cui all'allegato A.

*Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento."*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione approvava alcune modifiche ed integrazioni alla DGR 1006 del 2020.

Con le predette Deliberazioni, facendo seguito al piano di conversione oggetto di preintesa, nonché alle istanze presentate dalla società, si assegnavano in via provvisoria alla Stella srl n. 77 pl a titolo di conferma del titolo autorizzativo e n. 77 pl in accREDITamento.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento presentata dalla Stella Srl ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bat e Foggia.

Con nota prot. n. AOO 183 4461 del 12/03/2021 questa Sezione incaricava il Dipartimento di prevenzione

delle Asl Bat e Foggia ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 e dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii., presso la sede della RSA di mantenimento "Palazzo Mariano", finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di struttura RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane.

Con nota prot. n. 1216874 del 02/12/2021 acquisita al Protocollo di questa Sezione al n AOO 183-15920\_ del 02/12/2021 ad oggetto "Parere per il rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art 24 della LR 02/07/2017 n.9 della Rsa denominata PALAZZO MARIANO, di proprietà della Società Stella srl, sita in Canosa di Puglia alla Via San Leucio snc" il Dipartimento di Prevenzione della Asl Foggia incaricato della verifica dei requisiti ai fini del rilascio dell'accreditamento "disaminata la documentazione acquisita e valutate le risultanze del sopralluogo effettuato presso la struttura in oggetto e verificate le griglie di autovalutazione limitatamente alla fase PLAN e al manuale di accreditamento per le strutture di assistenza territoriale extraospedaliera di cui all'Allegato B del Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16, si è accertato che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi generali, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dal Reg Regionale 21/01/2019 n. 4 e dal Regolamento Regionale 13/01/2005 . 3 e smi (relativamente a quanto non abrogato dal RR n 16/2019), ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale alla RSA denominata PALAZZO MARIANO, in oggetto indicata per (omissis) 77 posti letto Rsa mantenimento anziani, a condizione che il legale rappresentante della struttura disponga la formalizzazione dei contratti e la immissione in servizio del personale che al momento è stata acquisita la sola disponibilità prima del rilascio del provvedimento di accreditamento e dell'avvio della relativa attività.

Con nota pec prot. 88448 del 22/12/2021 avente ad oggetto: "Giudizio Finale – Verifica dei requisiti generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio. Incarico Regione Puglia – Assessorato alla Salute 4461 del 12/03/2021", il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT incaricato della verifica dei requisiti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio comunicava l'esito della verifica dichiarando di esprimere: "giudizio favorevole per quanto di competenza, per il possesso dei requisiti generali e specifici previsti per il rilascio di una autorizzazione all'esercizio".

In riscontro alla nota della Asl Fg n. 121684 del 02/12/2021 la Regione, avendo rilevato che il Dipartimento di Prevenzione della Asl Fg incaricato della verifica dei requisiti di accreditamento avesse effettuato il sopralluogo e trasmetto gli esiti delle verifiche senza che sulla stessa struttura fossero stati preliminarmente verificati i requisiti necessari per la conferma del provvedimento autorizzativo condizionando il rilascio dell'accreditamento "alla formalizzazione dei contratti" ed alla "immissione in servizio del personale" di cui "è stata acquisita la sola disponibilità" con nota prot. n. 4106 del 03/03/2022 chiedeva alla Asl Fg di esprimere "una nuova valutazione attendendo le verifiche preliminari del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat incaricato per la verifica dei requisiti per la conferma dell'autorizzazione".

In particolare la Regione rilevava una "inversione dell'attività di controllo" avendo il Dipartimento incaricato delle verifiche di "qualità" delle prestazioni erogate verificato il rispetto dello standard organizzativo da parte della struttura, giungendo a delle conclusioni difformi rispetto a quelle del dipartimento competente.

In riscontro alle richieste di chiarimenti, il Dipartimento di prevenzione della Asl Fg inoltrava pec del 05/04/2022 ad oggetto "Parere per rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 02.07.2017, n. 9 e s.m.i., delle RSA non autosufficienti Mantenimento Anziani ex RR 3 del 2005 per 77 p. I. denominata Palazzo Mariano" comunicando che "Per quanto concerne la Rsa non autosufficienti mantenimento anziani ex RR 3 del 2005 di 77 pl di cui all'incarico n. 4461 del 12/03/2022, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accreditamento istituzionale a seguito della rivalutazione effettuata e alla acquisizione del parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio".

**Posto quanto sopra, si propone di**

rilasciare, alla **Stella srl**, con sede legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, il cui rappresentante legale è Il Sig. Papagna Mario, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 di una **RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A - RR 4/2019 - per 77 posti letto denominata "Palazzo Mariano" con sede operativa in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n.1, di cui il Responsabile sanitario, è il dott. Di Nuzzo Donato** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Chieti in data 25/07/1977 e specializzato in Cardiologia, con iscrizione all'albo della Provincia di Bat al n. 351 del 24/04/2009.

Con la precisazione che

- I. Il legale rappresentante della Stella srl provveda, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente atto, a pena di inefficacia dello stesso, a trasmettere documentazione attestante le proroga e/o rinnovo dei contratti a tempo determinato che risultano scaduti alla data del presente atto inviando copia al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat che ne valuterà la congruità;
- II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Stella srl della RSA in oggetto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- IV. il legale rappresentante della Stella è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- V. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- VI. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;
- VII. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- VIII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;



- IX. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

#### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA**

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

#### **DETERMINA**

Di rilasciare, alla **Stella srl**, con sede legale in Canosa di Puglia alla Via San Leucio, il cui rappresentante legale è Il Sig. Papagna Mario, l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 co 3 della L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii e l'accreditamento ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 di una **RSA di mantenimento per soggetti non autosufficienti di tipo A - RR 4/2019 - per 77 posti letto denominata “Palazzo Mariano” con sede operativa in Canosa di Puglia alla Via San Leucio n.1, di cui il Responsabile sanitario, è il dott. Di Nuzzo Donato** laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Chieti in data 25/07/1977 e specializzato in Cardiologia con iscrizione all'albo della Provincia di Bat al n. 351 del 24/04/2009.

Con la precisazione che

- I. Il legale rappresentante della Stella srl provveda, entro il termine di giorni 30 dalla notifica del presente atto, a pena di inefficacia dello stesso, a trasmettere documentazione attestante le proroga e/o rinnovo dei contratti a tempo determinato che risultano scaduti alla data del presente atto inviando copia al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bat che ne valuterà la congruità;
- II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Stella srl della RSA in oggetto è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- III. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- IV. il legale rappresentante della Stella è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- V. ai sensi dell'articolo 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- VI. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza*

*ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*

VII. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*

VIII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

IX. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

▪ di notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al legale rappresentante della Stella srl con sede in Canosa alla Via San Leucio;
- ✓ Al Direttore generale della ASL Bt;
- ✓ Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bt;
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bt;
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia

▪ di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**  
(Mauro Nicastro)